



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

***Riordino delle norme nazionali di sicurezza che disciplinano le competenze
e la qualificazione del personale impiegato in attività essenziali per la
sicurezza della circolazione ferroviaria***

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, in attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

VISTA la Decisione (UE) 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti;

VISTO il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/UE;

VISTA la Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

VISTO il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA o Agenzia), destinata ad acquisire le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF (istituita con il Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) ed a succederle a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

VISTO il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798, con particolare riferimento all'articolo 16, comma 2, lettera a), che prevede che l'ANSFISA promuova il riordino, sovrintenda all'emanazione di norme tecniche e standard e vigili sulla relativa applicazione;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della

sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010, di seguito per brevità indicato come CSM SGS;

VISTO il testo consolidato del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE e di seguito per brevità indicata come STI OPE;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione;

VISTO il decreto ANSF n.3 del 2019 che “Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti” con particolare riguardo al punto 5 dell’allegato 1, relativo alla “Abilitazione del personale”;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5 novembre 2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020;

VISTA la lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 2031 del 29 marzo 2024 indirizzata alla Commissione Europea, DG MOVE, Rail Safety & Interoperability, relativa alla comunicazione ai sensi dell’art. 5bis del Reg. (UE) 2019/773, delle norme nazionali rese superflue dall’entrata in vigore del regolamento emendativo, unitamente ad un calendario per il loro ritiro;

VISTA la nota di ANSFISA prot. 43609 del 12 giugno 2024 relativa al “Calendario di revisione della normativa nazionale ai sensi dell’articolo 5bis del Regolamento (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» (STI OPE), come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1693.”;

VISTO il decreto prot. ANSFISA DECRETI.R.0000100.06-05-2025: Adozione delle “Norme nazionali applicabili ai sensi dell’Appendice I della STI OPE” e modifica degli allegati 1a e 1c del Decreto ANSF 1/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, è necessario procedere alla modifica o all’abrogazione delle parti delle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” rese superflue dal diritto dell’Unione Europea;

CONSIDERATO che, ai sensi della STI OPE, con particolare riguardo all'articolo 4.2.1.1, spetta agli operatori ferroviari individuare le mansioni di sicurezza essenziali e le funzioni relative alla sicurezza, nonché il personale incaricato del loro svolgimento;

CONSIDERATA la guida applicativa della STI OPE, che ha l'obiettivo di chiarire come soddisfare i requisiti contenuti nella STI in relazione ai sistemi di gestione della sicurezza di Imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, *“spetta ai soggetti responsabili della manutenzione definire un'impostazione strutturata intesa a garantire che i dipendenti abbiano le competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione in modo sicuro, efficiente ed efficace in tutte le circostanze”*;

VISTA la guida ai “Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per il certificato di sicurezza o l'autorizzazione di sicurezza”, pubblicata ed aggiornata dall'ERA;

CONSIDERATO che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), con la Opinion ERA/OPI/2022-9 emessa il 21/11/2022, relativa alle regole nazionali esistenti sulle funzioni critiche ‘SMS Manager’ in relazione al Decreto ANSF 04/2011, ha espresso un parere negativo sulle previsioni che regolano i requisiti essenziali per la qualifica del personale impiegato in attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, ritenendole contrarie alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/762 (CSM SMS), secondo cui la definizione di ruoli, responsabilità e competenze necessarie per il personale con compiti connessi alla sicurezza deve essere effettuata dagli operatori ferroviari;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dal CSM SGS, con particolare riguardo al punto 4.6 “competenze professionali” è in carico alle Imprese ferroviarie e ai gestori dell'Infrastruttura definire e descrivere nei propri Sistema di Gestione della Sicurezza le procedure e i requisiti per la formazione, la valutazione e il monitoraggio delle competenze del personale che svolge mansioni di sicurezza essenziali, nonché individuare, ai sensi della STI OPE al punto 4.7 “Condizioni di salute”, per le stesse mansioni, gli opportuni requisiti sanitari connessi;

CONSIDERATO che la Decisione della Commissione 2011/765/UE, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio chiarisce che gli Stati Membri possono normare in merito al riconoscimento dei centri di formazione per le sole attività di formazione dei macchinisti addetti alla condotta di treni e locomotori.

CONSIDERATO che, in conformità alla STI OPE con particolare riguardo al punto 4.2.1.1 e al regolamento (UE) 2018/762 della Commissione, non possono esistere norme nazionali che indichino obbligatoriamente quali siano le mansioni di sicurezza, né normativa nazionale che obblighi l'operatore su come debba individuare tale personale, né quali siano i principi di selezione, né quali siano i metodi ed i requisiti di formazione o gli schemi di competenze;

CONSIDERATO che nella *“Clarification note on competence and emergency management requirements introduced by the 2023 amendments to the TSI OPE”* dell’ERA, si chiarisce che le mansioni “armonizzate” essenziali per la sicurezza a cui si fa riferimento nella STI OPE sono solo quelle disciplinate dalla direttiva macchinisti e dalle appendici F e G della STI OPE, non possono esistere norme nazionali che indichino obbligatoriamente quali siano le mansioni di sicurezza, né normativa nazionale che obblighi l’operatore su come debba individuare tale personale, né quali siano i principi di selezione, né quali siano i metodi ed i requisiti di formazione o gli schemi di competenze tutte le mansioni di sicurezza essenziali (e il personale che le esegue);

VISTE le “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”, e i relativi allegati, adottate con il decreto ANSF n.4 del 9 agosto 2012;

CONSIDERATO che le competenze professionali connesse alle mansioni di autorizzazione alla partenza e autorizzazione al movimento del treno, ad oggi definite nelle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”, allegato 4, modulo **GC**, adottate con il decreto ANSF n.4 del 9 agosto 2012, sono elementi del punto aperto della STI OPE lettera f), cfr. punti 4.2.1.1 e 4.6.;

RITENUTO che anche per le ferrovie isolate si debbano applicare i medesimi principi di cui alla STI OPE, relativi alla qualificazione del personale impiegato nelle mansioni essenziali per la sicurezza;

CONSIDERATO che, il documento *“Preparatory steps towards a CSM Review Vision document”* della ERA del 19/04/2024, nelle conclusioni del punto 3.6 sulla gestione delle competenze, dichiara che, *“la questione delle competenze del personale è una responsabilità cruciale di ogni operatore ferroviario dello Spazio ferroviario europeo unico”* e, pertanto, *“dovrebbe essere ben sviluppata nel loro SGS a causa dell'importanza per il funzionamento sicuro e la corretta mitigazione dei rischi identificati”*; che inoltre, *“per supportare prestazioni sicure sostenibili, gli operatori ferroviari devono essere in grado di utilizzare il loro SGS per adattarsi ai diversi requisiti operativi e rischi”* ma che *“attualmente le disposizioni per norme nazionali prescrittive su questioni come la competenza non lo consentono”*;

CONSIDERATO che l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), con la Opinion ERA/OPI/2022-9 emessa il 21/11/2022, relativa alle regole nazionali esistenti sulle funzioni critiche ‘SMS Manager’ in relazione al Decreto ANSF 04/2011, ha espresso un parere negativo sulle previsioni che regolano i requisiti essenziali per la qualifica del personale impiegato in attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, ritenendole contrarie alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/762 (CSM SMS), secondo cui la definizione di ruoli, responsabilità e competenze necessarie per il personale con compiti connessi alla sicurezza deve essere effettuata dagli operatori ferroviari;

RITENUTO quindi, in accordo alle disposizioni europee e a quanto riportato nella citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 2031/2024, di abrogare le

“Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” e i relativi allegati, adottate con il decreto ANSF n.4 del 9 agosto 2012, facendo salve le norme di cui all’allegato 4, modulo GC, in quanto elementi del punto aperto della STI OPE lettera f), cfr. punti 4.2.1.1 e 4.6., che saranno riportate nel vigente testo delle “Norme nazionali applicabili ai sensi dell’Appendice I della STI OPE”, adottate con il decreto prot. ANSFISA DECRETI.R.0000100.06-05-2025

DECRETA

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

Con il presente decreto si provvede al riordino del quadro normativo nazionale in materia di qualificazione del personale impiegato nelle mansioni di sicurezza essenziali, in conseguenza delle modifiche intervenute sull’assetto normativo europeo di riferimento.

Il campo di applicazione del presente decreto coincide con quello del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Articolo 2

Norme nazionali in materia di qualifica professionale del personale che svolge mansioni di autorizzazione alla partenza e autorizzazione al movimento del treno

1. Alla lettera f) Competenze professionali (cfr. punti 4.2.1.1 e 4.6) del paragrafo 2 delle “Norme nazionali applicabili ai sensi dell’Appendice I della STI OPE”, adottate con il decreto prot. ANSFISA DECRETI.R.0000100.06-05-2025 è inserito il seguente testo:

- Personale con mansioni di sicurezza essenziali diverso dai macchinisti:

Elementi di qualifica professionale connessi alle mansioni di autorizzazione alla partenza e autorizzazione al movimento del treno.

La mansione di “autorizzazione alla partenza e autorizzazione al movimento del treno” comprende le operazioni necessarie a garantire la gestione della circolazione ferroviaria, l'autorizzazione al movimento dei convogli, il comando e il controllo degli enti posti nei tratti di linea e nelle stazioni di giurisdizione eseguito anche

utilizzando apparati di sicurezza o operatori sul posto in possesso di specifica abilitazione.

Il rilascio dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame iniziale e a una valutazione e formazione continue, così come descritto nel punto 4.6 ed alla conoscenza della lingua italiana con livello almeno B2

Requisiti sulla formazione

2. A seguire del testo di cui al precedente comma 1, sempre alla lettera f) Competenze professionali (cfr. punti 4.2.1.1 e 4.6) del paragrafo 2 delle “Norme nazionali applicabili ai sensi dell’Appendice I della STI OPE”, adottate con il decreto prot. ANSFISA DECRETI.R.0000100.06-05-2025, è riportata la lista delle competenze contenute nelle tabelle relative al **MODULO GC** “*gestione della circolazione*”, allegato 4 alle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”, adottate con il decreto ANSF n.4 del 9 agosto 2012.

Articolo 3

Modifiche ai criteri di abilitazione del personale applicabili alle reti funzionalmente isolate

Il punto 5 “Abilitazione del personale” dell’allegato 1 del decreto ANSF n.3 del 2019 che “Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti” è modificato come segue:

5.1 Definizione del quadro normativo applicabile alla qualificazione dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni

La qualificazione dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni sulle reti funzionalmente isolate di cui all’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50, sono rilasciate e mantenute nel rispetto delle seguenti norme:

- *Norme contenute nel “Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247” con le seguenti specificazioni:*
 - *L’articolo 2 comma 2 lettera b) non è applicabile;*
 - *L’articolo 26 non si applica ai controlli effettuati sulle reti funzionalmente isolate, alle Aziende e al personale che operano esclusivamente su di dette reti;*

- *I controlli di cui all'articolo 25 sono effettuati in via esclusiva dall'Agenzia;*
 - *L'articolo 27 non è applicabile;*
 - *Decreto ANSF n.8/2011 del 15 Settembre 2011 - Concernente il rilascio delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea s.m.i.;*
 - *Decreto ANSF Prot. n° 14/2009 del 10 dicembre 2009 - Emanazione delle Norme per il riconoscimento degli Istruttori e degli Esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza e conseguenti modifiche alle norme vigenti. s.m.i.;*
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2011/765/UE) del 22 novembre 2011 relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

5.2 Definizione del quadro normativo applicabile alla qualificazione del personale impiegato in mansioni di sicurezza essenziali

Il quadro normativo che disciplina la qualificazione del personale impiegato in mansioni di sicurezza essenziali è il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2019/773 della Commissione, nel riguardo dei punti:

- *4.2.1.1 Specifiche relative al personale*
- *4.6 Competenze professionali*
- *4.7 Condizioni di salute e sicurezza*
- *Appendice F Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «accompagnamento dei treni»*
- *Appendice G Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «preparazione dei treni»*
- *Appendice I limitatamente al punto 2. Elenco Dei Punti In Sospeso, Competenze professionali (cfr. punto 4.6).*

dove la dicitura GI (Gestore dell'infrastruttura) e IF (impresa ferroviaria) sono da considerarsi attribuibili parimenti alla figura dell'Esercente, qualora non abbia

provveduto alla separazione fra le attività di gestione dell'infrastruttura e quella di trasporto.

Articolo 4 Abrogazioni

Sono abrogate:

- le “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”, i relativi allegati, adottate con il decreto ANSF n.4 del 9 agosto 2012;
- la nota protocollo ANSF n. 1545 del 20 ottobre 2008, “Nomina delle commissioni per il rilascio delle abilitazioni all’esecuzione delle mansioni di condotta, accompagnamento e formazione dei treni – Disposizioni del Gestore Infrastruttura n. 07 del 19 febbraio 2004 e n. 17 del 9 marzo 2006.”;
- la nota protocollo ANSF n. 2958 del 12 maggio 2010, “Requisiti sanitari per il “comando della manovra” da parte del personale utilizzato nelle attività di Accompagnamento dei treni o Scorta delle tradotte.”;
- la nota protocollo ANSF n. 1202 del 25 febbraio 2011, “Formazione del personale che svolge mansioni di sicurezza – adozione dei programmi di formazione da parte delle Imprese Ferroviarie e del Gestore Infrastruttura.”;
- la nota protocollo ANSF n. 3842 del 15 giugno 2011, “Adeguamento standard di conoscenza degli impianti. Collaborazione tra Imprese ferroviarie per commissioni d’esame.”;
- la nota protocollo ANSF n. 3266 dell’11 maggio 2012, “Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 247 - Quesito applicativo dell’art. 27 - Conversioni.”;
- la nota protocollo ANSF n. 9561 del 6 dicembre 2012, “Indicazioni per la migrazione dal sistema in vigore alle “Norme per la Qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012.”;
- le linee guida ANSF del 30 gennaio 2013, “Linee guida per l’applicazione delle norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.”;
- la nota protocollo ANSF n. 4031 del 16 giugno 2014, “Requisiti di idoneità sanitaria del personale di condotta per l’attività di unione e distacco del solo mezzo di trazione.”;
- la nota protocollo ANSF n. 5703 del 8 agosto 2014, “Percorsi formativi e tracciabilità dei relativi contesti operativi e della normativa applicabile.”;
- la nota protocollo ANSF n. 6172 del 23 luglio 2015, “Presentazione della domanda Licenza di condotta.”;

- la nota protocollo ANSF n. 7607 del 18 settembre 2015, “Certificazione dell’idoneità fisica e idoneità psicologica del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.”;
- la nota protocollo ANSF n. 3701 del 31 marzo 2016, “Modifiche all’utilizzazione di personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.”;
- la nota protocollo ANSF n. 196 del 10 gennaio 2017, “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali.”;
- la nota protocollo ANSF n. 8267 del 21 luglio 2017, “Migrazione del sistema in vigore sulle linee di cui al D.M. 5 agosto 2016 fino al 15 settembre 2016, alle “Norme per la Qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” emanate dall’Agenzia con Decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012.”;
- la nota ANSF protocollo n. 10338 del 27 settembre 2017, “Modifiche alle norme nazionali, indicazioni e chiarimenti per l’invio a visita medica e per la certificazione dei requisiti. – Applicazione della nota ANSF 196/2017 del 10/01/2017 – “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali.”;
- la nota protocollo ANSF n. 10343 del 27 settembre 2017, “Riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori per l’attività di sicurezza “Preparazione dei treni” PDT e “Accompagnamento dei treni” ADT di cui alla nota protocollo ANSF 000196/2017.”;
- la nota protocollo ANSF n. 1461 del 27 gennaio 2020, “Direttiva in materia di controlli sull’assunzione di sostanze che possano compromettere la concentrazione, la vigilanza e il comportamento del macchinista.”;
- la nota protocollo ANSF n. 4705 del 10 marzo 2020, “Emergenza COVID-19 - Possibilità di erogare la formazione teorica al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in modalità Webinar.”;
- la nota protocollo ANSF n. 5525 del 26 marzo 2020, “Emergenza COVID-19 - Inoltro delle istanze relative alle Licenze dei macchinisti prioritariamente in via telematica.”;
- la nota protocollo ANSF n. 7360 dell’8 maggio 2020, “Emergenza COVID-19 - Svolgimento degli esami per la certificazione del requisito professionale del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in modalità Webinar.”;

- la nota protocollo ANSF n. 10133 del primo luglio 2020, “Modifiche alle norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria - Manutenzione dell’Infrastruttura (MI) - Opere Civili - Visite alle opere d’arte.”;
- la nota protocollo ANSFISA n. 23322 del 19 ottobre 2021, “Conversione e migrazione delle abilitazioni e dei titoli rilasciati al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in applicazione di norme previgenti a quelle oggi in vigore e presentazione delle istanze di riconoscimento al ruolo di istruttore ed esaminatore - Proroga scadenze.”;
- i punti 2, 4, 5 e 6 della nota protocollo ANSFISA n. 28445 del 9 dicembre 2021, “Certificazione medico-legale dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.”. Inoltre il punto 1 della medesima nota si applica soltanto per macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni;
- la nota protocollo ANSFISA n. 13066 del primo aprile 2022, “Emergenza COVID-19 - Revoca della possibilità di erogare la formazione teorica e effettuare la valutazione del requisito professionale al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in modalità da remoto.”;
- la nota protocollo ANSFISA n. 59345 del 23 dicembre 2022, “Equiparazione dei requisiti fisici speciali previsti della Disposizione RFI 55/2006 per la visita di assunzione e la visita di revisione e estensione di ulteriori principi alle attività di sicurezza diverse da “Condotta dei treni” e “Accompagnamento dei treni”.”;
- la nota protocollo ANSFISA n. 4708 del 26 gennaio 2023, “Nomina delle commissioni d’esame per il rilascio delle abilitazioni del personale utilizzato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria e trasmissione dei verbali e degli atti d’esame.”;
- la nota protocollo ANSFISA n. 41251 dell’11 luglio 2023, “Metodologia valutativa del senso cromatico e altri chiarimenti sull’accertamento dei requisiti psico-fisici di cui alla Disposizione di RFI 55/2006.”.

Articolo 5

Modifiche al decreto ANSF n.14 del 10 dicembre 2009 e alle norme con esso adottate

1. All’articolo 1 del decreto ANSF n.14 del 10 dicembre 2009 “Emanazione delle Norme per il riconoscimento degli Istruttori e degli Esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza”, la frase “del personale che svolge attività di sicurezza” è sostituita con la seguente “dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni”;

2. Gli articoli 2 e 3 del decreto ANSF n.14 del 10 dicembre 2009 non sono più applicabili perché riferiti ad un transitorio oramai conclusosi;
3. L'Allegato 1 al decreto ANSF n.14 del 10 dicembre 2009 è emendato come segue:
 - a. Nella intestazione dell'Allegato è cancellata la dicitura "ALLEGATO 1 AL DECRETO N.14/2009" e il titolo è sostituito dal seguente "Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni";
 - b. al punto 1, "Scopo", la frase "del personale che svolge attività di sicurezza" è sostituita con il seguente "dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni";
 - c. al punto 2.1 della voce "Campo di applicazione", la frase "del personale che svolge attività di sicurezza" è sostituita con la seguente "dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni";
 - d. i punti 2.2 e 2.3 sono cancellati;
 - e. al punto 3 "Definizioni", la relativa tabella è integralmente sostituita dalla seguente:

Termine	Definizione
Istruttore	Persona incaricata della formazione delle competenze dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni.
Esaminatore	Persona incaricata della valutazione delle competenze dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni.
Riconoscimento degli Istruttori e degli Esaminatori	Si definisce "riconoscimento" l'attestazione del possesso di un adeguato livello delle competenze tecniche, normative, regolamentari, didattiche (Istruttori) e di valutazione delle competenze (Esaminatori)
Albo del personale riconosciuto	Elenco del personale riconosciuto come istruttore o esaminatore
Operatore ferroviario	Una impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura o un Esercente delle reti isolate secondo quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 4 del Dlgs 50/2019

- f. al punto 4.2 lettera a), la frase "per il rilascio delle abilitazioni all'attività di sicurezza" è sostituita con la seguente "relative a licenza e certificato complementare dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e treni";
- g. al punto 4.2 lettera c), la frase "dalle attività di sicurezza" è sostituita con la seguente "dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e treni";

- h. al punto 4.3 la frase “una Impresa ferroviaria in possesso del certificato di sicurezza o in corso di certificazione, dal Gestore infrastruttura e da qualsiasi altro soggetto a cui sono appaltate, nei casi previsti, attività di sicurezza” è sostituita con la seguente “un Operatore Ferroviario”. Inoltre, la frase “a svolgere l’attività di formazione e mantenimento delle competenze del personale utilizzato in attività di sicurezza (di seguito struttura richiedente il riconoscimento).” è sostituita da “(di seguito struttura richiedente il riconoscimento). L’impresa ferroviaria può presentare richiesta soltanto se in possesso di certificato di sicurezza.”;
- i. al punto 4.6, la frase “dell’attestato di riconoscimento e della abilitazione all’attività di sicurezza corrispondente” è sostituita da “della licenza e del certificato complementare in suo possesso e al controllo della validità dell’attestato di riconoscimento”;
- j. al punto 4.7 la frase “Le Imprese Ferroviarie e il Gestore dell’infrastruttura devono garantire la corretta applicazione dei processi di certificazione delle competenze” è sostituita con la seguente “Gli operatori ferroviari devono garantire la corretta applicazione dei processi di certificazione delle competenze dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni”;
- k. al punto 4.8 la frase “Le Imprese Ferroviarie e il Gestore dell’infrastruttura devono garantire la corretta applicazione dei processi di formazione e mantenimento delle competenze” è sostituita con la seguente “Gli operatori ferroviari devono garantire la corretta applicazione dei processi di formazione e mantenimento delle competenze dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni”;
- l. il punto 5 lettera a. è sostituito dal seguente “Certificato complementare valido in relazione al servizio svolto”;
- m. il punto 5 lettera b. è sostituito dal seguente “essere stati macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni presso un Operatore ferroviario per almeno tre anni”. Inoltre, la nota (1) è eliminata;
- n. il punto 5 lettera c. è sostituito dal seguente “almeno uno tra i seguenti requisiti”;
- o. al punto 5 lettera c. il terzo allinea è sostituito dal seguente “formazione e seguito individuale per macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e treni, per un periodo di almeno tre anni su una delle altre reti ferroviarie dell’Unione Europea o in Svizzera”;
- p. il testo della lettera e. del punto 6 è sostituito dal seguente “Certificato complementare valido in relazione al servizio svolto”;
- q. al punto 6 lettera g. la frase “l’attività per la quale si chiede il riconoscimento” è sostituita con la seguente “la certificazione del requisito professionale per licenza o certificato complementare”;
- r. al punto 8.1 lettera c. è cancellata la frase “attività di sicurezza e”;
- s. il punto 8.1 lettera d. è sostituito con il seguente “copia del certificato complementare.”;

- t. il punto 8.2 è sostituito con “La validità del certificato complementare dovrà essere sottoscritta dalla struttura richiedente.”;
- u. il punto 8.3 è cancellato;
- v. il punto 9 è cancellato.;
- w. nel punto 10.1, competenza b è cancellata la frase “dell'attività di sicurezza per la quale si richiede il riconoscimento” e a seguire è cancellata la frase “del personale con mansioni di sicurezza”;
- x. nel punto 10.2 è cancellata la frase “e attività di sicurezza”;
- y. al punto 11.1 è cancellata la frase “riportato in allegato alle presenti norme (Allegato 1)”;
- z. al punto 12.1 è cancellata la frase “La partecipazione ai suddetti corsi organizzati dall'Agenzia è obbligatoria per il personale riconosciuto.”;
- aa. al punto 12.2 lettera c. la frase “il rilascio delle abilitazioni allo svolgimento delle attività di sicurezza” è sostituita da “la certificazione del requisito professionale per licenza o certificato complementare”.
- bb. al punto 12.3 la frase “propri dell'abilitazione posseduta, durante il periodo di validità dell'attestato di riconoscimento, l'Agenzia, su specifica richiesta della struttura richiedente il riconoscimento, può confermare il riconoscimento per un periodo non superiore a sei mesi” è sostituita con la seguente “previsti dalla normativa di riferimento, durante il periodo di validità dell'attestato di riconoscimento, detto personale, previa comunicazione all'Agenzia, può continuare ad essere utilizzato per un periodo non superiore a sei mesi dal giudizio di inidoneità”;
- cc. il titolo del punto 13 è sostituito con il seguente “Sospensione del riconoscimento e revoca della sospensione”;
- dd. l'allegato riportante lo schema di attestato di riconoscimento è cancellato.

Articolo 6

Modifiche alle “Linee guida per il riconoscimento dei centri di formazione”

Il testo del punto 1.2 “campo di applicazione delle linee guida ANSF per il riconoscimento dei centri di formazione, adottate con nota protocollo n. 7/2010 del 27 ottobre 2020, è sostituito dal seguente: “Le presenti linee guida si applicano ai centri di formazione dei macchinisti addetti alla condotta di locomotori e treni.”.

Articolo 7

Ulteriori disposizioni e disposizioni finali

1. Per quanto di competenza di questa Agenzia, non è più obbligatorio il rispetto della Disposizione RFI 55/2006 “Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario” e suoi successivi aggiornamenti.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it) ed entra in vigore il primo gennaio 2026

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 1

Ing. Giulio Margarita

 GIULIO MARGARITA
08.09.2025 17:39:59
GMT+02:00

**IL DIRIGENTE GENERALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**

Ing. Pier Luigi Giovanni Navone

 Pier Luigi Giovanni Navone
08.09.2025 19:45:41
GMT+02:00

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ing. Domenico Capomolla

 DOMENICO
CAPOMOLLA
09.09.2025
06:30:05
GMT+01:00